

(N. 748)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 settembre 1954 (V. Stampato N. 1013)

presentato dal Ministro delle Finanze

(TREMELLONI)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(PICCIONI)

col Ministro del Bilancio

(VANONI)

col Ministro del Tesoro

(GAVA)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(MEDICI)

col Ministro dell'Industria e Commercio

(VILLABRUNA)

col Ministro del Commercio con l'Estero

(MARTINELLI)

e col Ministro della Marina Mercantile

(TAMBRONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 27 SETTEMBRE 1954.

Proroga dell'autorizzazione al Governo di sospendere o ridurre i dazi della vigente tariffa doganale, prevista dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1949, n. 993.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La disposizione dell'articolo 2, primo comma, della legge 24 dicembre 1949, n. 993, che autorizza il Governo a sospendere i dazi della vigente tariffa doganale o ad applicarli in misura ridotta, è prorogata a tutto il 14 luglio 1956 per i fini previsti dall'articolo medesimo.

Il Governo è inoltre autorizzato, fino alla stessa data, ad apportare alle disposizioni preliminari, alle voci ed alle note della vigente tariffa le aggiunte e le modificazioni che si rendessero necessarie:

a) per agevolarne l'inquadramento nella nomenclatura prevista dalla Convenzione firmata dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 31 ottobre 1952, n. 1976;

b) per rendere definitive norme temporanee emanate per la prima applicazione della nuova tariffa;

c) per una migliore formulazione tecnica del testo nonché per il coordinamento di esso con le disposizioni concernenti tributi applicabili sulle merci importate, in aggiunta ai dazi di confine, e con gli accordi internazionali.

Le modificazioni e le aggiunte di cui al precedente comma non potranno determinare l'applicazione di dazi più elevati di quelli previsti dalla tariffa generale per le merci comprese

nelle voci o considerate nelle disposizioni o nelle note che ne saranno oggetto.

Art. 2.

Le funzioni e la composizione della Commissione parlamentare, costituita con l'articolo 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, restano quelle stabilite con la legge stessa. Oltre che sui criteri di sospensione o di riduzione dei dazi, la Commissione sarà chiamata ad esprimere il proprio parere anche sulle modificazioni ed aggiunte da apportarsi alla tariffa doganale ai fini e nei limiti indicati all'articolo precedente.

Restano ferme le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge medesima ed al secondo comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1952, n. 1846.

Art. 3.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di quattro milioni per ciascuno degli esercizi 1954-55 e 1955-56.

All'onere relativo all'esercizio 1954-55 sarà fatto fronte con una riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 267 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze concernente « acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti e macchinari, ecc. ».

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.